



## LA POLITICA E IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE

## Guerra in Kosovo: frettolosa l'assoluzione del governo

di MICHELE DI SCHIENA

**D**urante la guerra nel Kosovo pervennero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma diversi esposti e denunce di gruppi, associazioni e privati cittadini che facevano presente l'illegittimità costituzionale della scelta del nostro governo di partecipare nella primavera del '99 ai ripetuti attacchi aerei organizzati da alcuni Paesi della Nato ai danni della Jugoslavia. La illegittimità dell'operato del Governo discendeva, secondo gli esponenti, dalla considerazione che gli attacchi aerei, pur se motivati da pretesi intenti umanitari, costituivano atti di guerra offensiva in aperta violazione dell'articolo 11 della Costituzione per il quale "l'Italia ripudia la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

I denunziati sostenevano in particolare che sussisteva l'illegittimità costituzionale della decisione governativa sotto il profilo della violazione degli articoli 78 e 87 della Costituzione dal momento che, per il combinato disposto di tali norme, lo stato di guerra doveva essere dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione delle Camere che avrebbero dovuto conferire al Governo i necessari poteri. Avendo il Governo - sempre secondo gli esponenti - assunto l'iniziativa bellica in assenza di detti presupposti, andavano accertate eventuali responsabilità penali, con particolare riferimento al reato di usurpazione del potere politico previsto dall'articolo 287 del Codice penale.

Di recente si è avuta notizia che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con decisione del 26/10/99, ha archiviato il procedimento sulla base di inconsistenti e sorprendenti argomentazioni che mortificano lo spirito e la lettera di precise disposizioni costituzionali. Per quanto attiene alla mancata deliberazione del

lo stato di guerra da parte delle Camere, il citato Collegio riconosce, invero, che non vi fu la "autorizzazione formale dello stato di guerra da parte del Parlamento" ma dice che venne "sostanzialmente rispettata" la ratio dell'articolo 78 della Costituzione per il quale "le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". E ciò in considerazione del fatto che l'intervento militare, presentato dal Governo come operazione umanitaria, ottenne il conforto del dibattito parlamentare e tenuto conto che tale intervento "non poteva non comportare l'impiego delle Forze Armate della Repubblica... in una prospettiva di guerra offensiva".

Quanto poi alla mancata dichiarazione da parte del Presidente della Repubblica dello stato di guerra che avrebbero dovuto deliberare le Camere, afferma testualmente il Collegio che "tale omissione non comporta alcun sovvertimento o radicale deroga all'equilibrio dei poteri di governo delineati dalla Carta fondamentale". Ed infine, con specifico riferimento al disposto dell'articolo 287 c.p. che punisce, come si è detto, l'usurpazione di poteri politici, afferma lo stato Collegio che la ricorrenza di tale fattispecie va esclusa "spettando al Governo, a termini di Costituzione, il potere di impulso e di iniziativa circa l'inizio delle operazioni belliche, sicché nessun potere spettante ad altro organo costituzionale è stato illegittimamente esercitato".

Siamo quindi di fronte ad un provvedimento che archivia la procedura mentre riconosce nella partecipazione dell'Italia alle operazioni militari nel Kosovo un vero e proprio "stato di guerra" in una prospettiva "offensiva", ammette la mancanza di una "formale" autorizzazione del Parlamento dello stato bellico e giudica sostanzialmente irrilevante, e quindi eludibile senza conseguenze giudiziarie, la mancata dichiarazione di tale stato da parte del presidente della Repubblica.

Dimentica il Collegio che gli arti-

coli 78 e 87 della Costituzione, i quali condizionano l'inizio di attività belliche all'emanazione di atti formali e quindi tecnicamente "solenni", sono norme rigorosamente precettive la cui finalità è quella di richiamare l'attenzione delle istituzioni, delle istanze democratiche e dell'intero Paese sulla gravità di una scelta di guerra, sulle ragioni che la determinano e sulle responsabilità politiche che tale decisione può comportare. Il citato Organo giudiziario trascura inoltre di considerare che per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di "usurpazione di potere politico" non è necessario che sia stato arbitrariamente esercitato un potere spettante ad altro organo costituzionale con l'illegittima "invasione di altro potere dello Stato" ma è sufficiente, come ritiene la dottrina ed impone il comune buon senso, l'arrogarsi e cioè l'assumere arbitrariamente un potere che per legge non spetta. E certamente il Governo non aveva, per la nostra Costituzione, il potere di fare la guerra senza che le Camere ne avessero deliberato lo "stato" conferendo anche formalmente al Governo medesimo i poteri necessari; con la conseguenza che, in difetto di tale conferimento, la partecipazione alle operazioni belliche nel Kosovo ha assunto i caratteri dell'arbitrarietà e dell'"usurpazione".

Non è allora possibile considerare chiuso in questo malinconico modo il discorso sulla legittimità costituzionale dell'intervento dell'Italia nella guerra del Kosovo dal momento che sono in gioco il prestigio ed il rispetto di principi e di regole che costituiscono il fondamento dello stato di diritto. E poi, su di un piano diverso, non si può far finta di ignorare che il provvedimento di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali costituisce oggettivamente, ben oltre le sue contraddizioni e le sue intenzioni, un atto di accusa di gravi responsabilità politiche che meritano rinnovata e preoccupata attenzione.

## L'INTERVENTO

## Perché siamo contrari alla droga di Stato

**I**n merito al Convegno del Ds tenuto a Torino con una conclusione infelice che vede la presentazione di una mozione che vorrebbe la legalizzazione delle droghe leggere e somministrazione controllata di eroina, vorremmo anche noi dire la nostra opinione.

Dalla civiltà Incas agli scritti di Omero, dall'esaltazione degli effetti del laudano, sottolineati da Carlo II, scivolando fino ai nostri giorni, l'uomo ha cercato spesso risposte esterne al male di vivere, alla fatica, al dolore. La proposta avanzata in merito alla possibilità di liberalizzare le cosiddette droghe leggere e la distribuzione controllata di eroina non può non suscitare una serie di interrogativi, non ultimo in che modo la società, in questo caso meno "civile", percepisce l'utilizzatore di sostanze stupefacenti. L'assuntore di hashish e marijuana sarebbe, dunque, accettato ed assunto entro parametri di normalità. Per contro, il consumatore di eroina dovrebbe essere contenuto e gestito all'interno di un servizio, sostanzialmente inteso e giudicato come "irrecuperabile".

Ci chiediamo con quale criterio un tossicodipendente viene definito cronico o peggio ancora irrecuperabile. Il metadone, oppiaceo di sintesi, non è già somministrazione controllata? Che risposta dà la società all'uomo prima che al tossicodipendente? Per quale ragione una persona giunge a fare uso di tali sostanze: per predisposizione genetica o per tutta una serie di vissuti esperienziali mai elaborati?

Davvero non ci sembra la somministrazione controllata la soluzione a questo problema, davvero non si può pensare che legalizzando le droghe leggere, i ragazzini o gli adulti possano tenersi lontani da alcuni ambienti o limitare gli introiti della criminalità organizzata. Il profumo che queste proposte rimandano fa pensare all'atteggiamento di chi si arrende, alzando le

braccia d'avanti ad un problema. Se non ci sono altre possibilità percorribili, per scarsa motivazione dell'assuntore ad uscire dal problema o per ragioni di controllo, sicurezza se non di razionalizzazione delle risorse dei servizi preposti, allora la resa. È amara questa risposta, così come tutte le risposte estreme. Alcuni anni fa il giornale di San Patrignano, proprio in relazione all'utilizzo del metadone, parlava di "zombi di Stato" e sinceramente non ci sentiamo di dargli torto.

Per ciò che concerne la liberalizzazione delle droghe leggere, tale soluzione assume i contorni dell'impraticabilità data la prevenzione e l'informazione non proprio puntuale e costante promossa all'interno delle realtà giovanili. Non ce la sentiamo, alla luce della nostra esperienza, di sostenere una tale proposta in un momento di crisi delle grosse agenzie di socializzazione primaria e secondaria. La famiglia, la scuola, la Chiesa, i centri di aggregazione non ci sembrano tali da sostenere il contraccolpo di una tale iniziativa.

Se legalizzassero le droghe leggere, per l'entusiasmo degli intellettuali nostalgici di fine Anni '60 e per tale ragione poco vicini alla realtà attuale, se consentissero la distribuzione controllata dell'eroina con l'entusiasmo solo apparente di chi in questo vedrebbe un sostegno al proprio progetto di non-vita, non sappiamo dire cosa accadrebbe. Se questa fosse solo una provocazione per sensibilizzare al problema, probabilmente accadrebbe quello che è sempre accaduto: momenti di agitazione, proposte, analisi sociologiche e poi di nuovo silenzio.

Se una proposta la dovessimo avanzare noi chiederemmo di guardare all'uomo, al problema, al progetto di vita. Non sappiamo cosa accadrebbe, per saperlo, però, ciascuno di noi, per la sua vita, ci sta lavorando sopra.

Il 31° Gruppo  
Comunità terapeutica  
"Aironc" - Taranto



**Farshe Iran** فرش ایران

LECCE - Via Francesco Scarpa, 8/A

Tel. 0832/311907

GALLIPOLI (LE) - C.so Roma, 5

Tel. 0833/261064



di **Francesco Di Roma**

TARANTO

Via Anfiteatro, 90/C - Tel. 099/4520838

**KILIM E TAPPETI PERSIANI ...per la prima volta**



**VENDITA PROMOZIONALE**

NAIN LANA SETA 200x200 ca. L. 1.600.000 800.000 QUM 210x150 ca. L. 1.200.000 1.300.000 KILIM GASHGAY nostra produzione 200x150 ca. da L. 420.000

HERIZ nostra produzione 300x200 ca. L. 2.800.000 1.400.000 BAKHTIARY VECCHI 300x200 ca. da L. 850.000 SUMAG FONDO SETA 200x120 ca. L. 1.700.000 850.000